

ritiene a questo riguardo che la ricorrente non ha compiuto una vendita separata di impianti e attrezzature, ma ha posto in essere la cessione della sua intera azienda costituita dalla valle da pesca, con evidente conservazione dell'azienda medesima nella sua funzionalità.

- Violazione del principio di certezza del diritto e degli art. 38 e 44 del regolamento (CEE) n. 4028/86. La ricorrente rileva su questo punto che, alla luce della tassatività con cui questo regolamento fissa le condizioni di apertura della procedura di sospensione/soppressione/riduzione dei contributi, pare difficile potersi dire che la nozione di «modifica importante del progetto» sia integrata dalla mera modifica della titolarità dell'azienda.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 18 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7).

#### Ricorso della DFDS Transport BV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 ottobre 1997

(Causa T-279/97)

(97/C 387/44)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 24 ottobre 1997 la DFDS Transport BV, rappresentata dall'avv. Catherine Grisart, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Stef Oostvogels, 13, rue Aldringen, Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 5 giugno 1997, n. C(97)1636, def./1, REM 26/96 (non pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*), basata sull'art. 173 del Trattato di Roma;
- riconoscere che la ricorrente si riserva il diritto di esercitare successivamente un'azione per risarcimento danni contro la convenuta;
- condannare la convenuta alle spese, compresi gli onorari versati e le spese sostenute dalla ricorrente.

#### Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli addotti nelle cause T-186/97, T-187/97, T-190/97, T-191/97, T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97, T-217/97 e T-218/97 (<sup>1</sup>).

(<sup>1</sup>) GU C 318 del 18. 10. 1997, pag. 17-25.

#### Ricorso della Wilson Holland BV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 ottobre 1997

(Causa T-280/97)

(97/C 387/45)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 24 ottobre 1997 la Wilson Holland BV, rappresentata dall'avv. Catherine Grisart, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Stef Oostvogels, 13, rue Aldringen, Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 5 giugno 1997, n. C(97) 1636, def./2, REM 26/96 (non pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*), basata sull'art. 173 del Trattato di Roma;
- riconoscere che la ricorrente si riserva il diritto di esercitare successivamente un'azione per risarcimento danni contro la convenuta;
- condannare la convenuta alle spese, compresi gli onorari versati e le spese sostenute dalla ricorrente.

#### Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli addotti nelle cause T-186/97, T-187/97, T-190/97, T-191/97, T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97, T-217/97 e T-218/97 (<sup>1</sup>) nonché T-279/97 (<sup>2</sup>).

(<sup>1</sup>) GU C 318 del 18. 10. 1997, pag. 17-25.

(<sup>2</sup>) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.